

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00918/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2026, proposto da

Sergio Silvestro, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Sabrina Terrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Francesco Gallo e Enzo Azzolina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua, dei provvedimenti relativi alla "*selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia locale – Area degli Istruttori*" indetta dal Comune di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Messina;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il ricorrente ha proposto il ricorso in esame al fine di vedersi attribuiti i 4 punti aggiuntivi che il bando di concorso relativo alla procedura selettiva in epigrafe riconosce ai titolari di patente di guida categoria "A" senza limiti, indicata anche come "A3";
- che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, con il conseguente riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di cui sopra, comporterebbe la modifica della graduatoria definitiva oggetto di impugnazione, con avanzamento del ricorrente dalla posizione n. 190 alla posizione n. 169;
- che il ricorso in esame è stato notificato esclusivamente a due dei potenziali controinteressati (i candidati idonei collocati nelle posizioni n. 173 e 176 della graduatoria);
- che, pertanto, sussistono esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori potenziali controinteressati che subirebbero un pregiudizio per effetto dell'accoglimento del ricorso, con slittamento della loro posizione in graduatoria;
- che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a notificare il ricorso nei confronti di questi ultimi tramite notifica per pubblici proclami;

Ritenuto:

- che la predetta istanza può essere accolta, posto che la notificazione del ricorso agli ulteriori controinteressati secondo le modalità ordinarie risulterebbe particolarmente complessa, anche in considerazione del loro numero (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);
- che pertanto va disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notifica del

ricorso agli ulteriori controinteressati per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

i) la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Messina di un avviso contenente l'indicazione del presente provvedimento, delle generalità di parte ricorrente e dell'Amministrazione intimata, degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché il testo integrale del ricorso;

ii) l'Amministrazione intimata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto specificato nei punti precedenti, previa consegna, da parte del ricorrente, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle copie su supporto informatico di quest'ultimo e del ricorso; la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a 15 giorni continuativi in una sezione dedicata del sito web istituzionale, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

iii) la pubblicazione dell'avviso dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento;

iv) l'Amministrazione non potrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell'avvenuta pubblicazione, contenente la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

v) una volta decorso il termine di pubblicazione, e comunque entro il successivo termine perentorio di 10 giorni, parte ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, dovrà depositare la prova del compimento dei prescritti adempimenti;

- che la trattazione dell'istanza cautelare formulata dal ricorrente va rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nelle modalità di cui sopra;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

(Sezione Quinta) autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo ai fini della integrazione del contraddittorio secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione e, conseguentemente, rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario

Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Anna Rizzo

IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO